

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – SEDE DI ROMA

Ricorso

con istanza cautelare ex artt. 56 e 55 c.p.a.

p e r

La sig.ra **Elisa BERRETTONI** (C.F. BRRLSE80P44E388V), nata a Jesi (AN) il 04.09.1980, e residente in Offagna (AN) alla Via Vecchia Torre n. 10, rappresentata e difesa, giusta procura speciale posta in calce al presente atto, dall' Avv. Jacopo Natali (C.F. NTLJCP89A19E690W - p.e.c. jacopo.natali@pec-ordineavvocatiancona.it – fax 07152851) del Foro di Ancona, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto sito in Ancona al Corso Stamira n. 49 nonché domiciliata digitalmente presso il recapito di p.e.c. jacopo.natali@pec-ordineavvocatiancona.it

c o n t r o

il **MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro pro-tempore, sedente in Via M. Carcani n. 61, rappresentato, difeso e domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato (Cod. Fisc. 80017850423 – p.e.c. ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) corrente in Roma alla Via Dei Portoghesi n. 12;

c o n t r o

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** (Cod. Fisc. 80185250588) in persona del Ministro pro-tempore, , sedente in Roma al Viale Trastevere, 76/A, rappresentato, difeso e domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato (Cod. Fisc. 80017850423 – p.e.c. ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) corrente in Roma alla Via Dei Portoghesi n.

12;

c o n t r o

L'UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE (C.F. 00382520427- p.e.c. *protocollo@pec.univpm.it*), in persona del Rettore pro tempore, sedente in Ancona alla Piazza Roma n. 22, rappresentata, difesa e domiciliata *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato (Cod. Fisc. 80017850423 – p.e.c. *ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it*) corrente in Roma alla Via Dei Portoghesi n. 12;

c o n t r o

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI G. D'ANNUNZIO CHIETI – PESCARA (C.F. 93002750698 - p.e.c. *ateneo@pec.unich.it*), in persona del Rettore pro tempore, sedente in Chieti alla Via dei Vestini n. 31 rappresentata, difesa e domiciliata *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato (Cod. Fisc. 80017850423 – p.e.c. *ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it*) corrente in Roma alla Via Dei Portoghesi n. 12;

c o n t r o

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA (C.F. 00448820548 – p.e.c. *protocollo@cert.unipg.it*) in persona del Rettore pro tempore, sedente in Perugia alla Piazza Università n. 1, difesa e domiciliata *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato (Cod. Fisc. 80017850423 – p.e.c. *ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it*) corrente in Roma alla Via Dei Portoghesi n. 12;

c o n t r o

L'ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA' DI BOLOGNA (C.F. 80007010376 – p.e.c. *scriviumibo@pec.unibo.it*) in persona del Rettore pro tempore, sedente in Bologna alla Via Zamboni n. 33 , difesa e domiciliata *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato (Cod. Fisc.

80017850423 – p.e.c. *ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it*) corrente in Roma alla Via Dei Portoghesi n. 12;

c o n t r o

l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

– (P.IVA 00427620364 – p.e.c. *direzionelegale@pec.unimore.it*) in persona del rettore pro tempore, sedente in Modena alla Via Università n. 4, difesa e domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato (Cod. Fisc. 80017850423 – p.e.c. *ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it*) corrente in Roma alla Via Dei Portoghesi n. 12;

c o n t r o

l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA (C.F. 80007370382 –

p.e.c. *ateneo@pec.unife.it*), in persona del Rettore pro tempore, sedente in Ferrara alla Via Ludovico Ariosto n. 35, difesa e domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato (Cod. Fisc. 80017850423 – p.e.c. *ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it*) corrente in Roma alla Via Dei Portoghesi n. 12;

c o n t r o

l'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA (c.f. C.F. 80002070524 –

p.e.c. *ilaria.damelio@pec.unisipec.it* e *rettore@pec.unisipec.it*), in persona del Rettore pro tempore, sedete in Siena alla Via Banchi di Sotto n. 5, difesa e domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato (Cod. Fisc. 80017850423 – p.e.c. *ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it*) corrente in Roma alla Via Dei Portoghesi n. 12;

c o n t r o

il **CINECA – Consorzio Interuniversitario** (P.IVA 00502591209 - p.e.c.

cineca@pec.cineca.it) in persona del legale rappresentante pro tempore, sedente in Casalecchio di Reno (BO) alla Via Magnanelli 6/3;

e nei confronti di

-la sig.ra **Chiara APRILE** (C.F. PRLCHR02S57D643W), nata a Foggia (71121 - FG) il 17.11.2002 ed ivi residente al Viale Cristoforo Colombo n. 80;

-il sig. **Francesco SIMONINI** (C.F. SMNFNC02A23L117J), nato a Terni (05100 - TR) il 23.01.2002 ed ivi residente alla Via Alfonsine n. 4;

-il sig. **Filippo FIORAVANTI** (C.F. FRVFPP02C18A271Z) nato ad Ancona il 18.03.2002 e residente in Osimo (60027 - AN) alla Via Don Sturzo 27/A;

per l'annullamento, previa adozione

delle idonee misura cautelari

-della graduatoria unica nazionale nominativa del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2021/2022, pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it attraverso il portale www.university.it in data 28.09.2021, nella quale la ricorrente è risultata collocata oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso e dei successivi scorrimenti di graduatoria pubblicati sul medesimo portale;

-della graduatoria unica nazionale anonima del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2021/2022, pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it attraverso il portale www.university.it in data 17.09.2021, nella quale la ricorrente è risultata collocata oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso e dei successivi scorrimenti di graduatoria pubblicati sul medesimo portale;

-del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso della sede universitaria ove parte ricorrente ha svolto la prova di accesso, se esiste, ma non conosciuto;

-del D.M. 1071 del 01.09.2021 (*Definizione dei posti disponibili per le*

immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (lingua italiana e lingua inglese) per i candidati dei Paesi UE ed non UE residenti in Italia e per i candidati dei Paesi non UE) e delle tabelle ivi allegate; (doc. 1)

-del D.M. 740 del 25.06.2021 (Definizione dei posti provvisori disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, (lingua italiana e lingua inglese) e dei relativi allegati; (doc. 2)

-del DM 732 del 25.06.2021 (Modalità e contenuti della prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria in lingua inglese a.a. 2021/2022) e dei relativi allegati; (doc. 3)

-del D.M. 730 del 25.06.2021 (Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2021/2022) e dei relativi allegati; (doc. 4)

-di tutti gli atti pregressi e successivi anche non conosciuti e, in ogni caso, del diniego tacito all'ammissione;

per l'accertamento

del diritto della ricorrente di essere ammessa al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per cui è causa

per la condanna in forma specifica ex art. 30, co. II, c.p.a.

delle Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa.

FATTO

La sig.ra Elisa Berrettoni ha frequentato con successo il corso triennale (a.a. 2014/2015; a.a. 2015/2016; a.a. 2016/2017) di Tuina presso Scuola Tao – Scuola di Medicina Tradizionale Cinese, sede di Bologna, fondata e diretta dal Dott. Massimo Muccioli - uno dei massimi esponenti ed esperti in Italia di medicina cinese - . (doc. 5) (link <https://www.scuolatao.com/scuolatao/chi-siamo/>)

Terminati gli esami ed il tirocinio formativo presso il Medico Agopuntore Dott. Alessandro Cecconi, in data 08.11.2017, la ricorrente, conseguiva il diploma di tuinaista discutendo una tesi intitolata “La Psoriasi”.

Nel dettaglio, nel precitato elaborato, la sig.ra Berrettoni, dopo un breve inquadramento della suddetta malattia conica infiammatoria, secondo la medicina allopatrica, ne discuteva diagnosi e trattamento secondo la medicina tradizionale cinese.

Concludeva la tesi con la presentazione di un caso clinico, seguito durante il tirocinio, trattato da lei stessa con l'utilizzo della medicina tradizionale cinese e dimostrando gli effetti benefici del trattamento integrato, sul paziente. **(doc. 7)**

In data 12.06.2018, dopo aver brillantemente superato l'esame di anatomia occidentale, prodromico all'iscrizione alla FISTQ (Federazione Italiana delle Scuole di Tuina e Qigong) otteneva l'attestato nazionale di operatore Tuina. **(doc. 8)**

Dal mese di febbraio 2018 svolge la libera professione di operatore Tuina e tecniche complementari della Medicina Tradizionale Cinese (moxibustione, auricoloterapia, ecc...) per adulti e bambini presso il centro di medicina integrata denominato “Sorgente” con sede in Ancona alla Via Castelfidardo n. 4 nonché presso il “Centro Servizi Medici – EOS” con sede in Recanati (MC) alla Via Moro n. 16.

La ricorrente ha, altresì, all'attivo la pubblicazione di articoli mensili (anno 2020/2021) presso la rivista di divulgazione medico-olistica “Dionidream” di Riccardo Lautizi nell'apposita sezione dedicata alla medicina tradizionale cinese. **(doc 9)**

Per l'anno 2021/2022 è iscritta, in regola con gli esami previsti, al corso di Dietetica Cinese presso la Scuola Tao – Scuola di Medicina Tradizionale

Cinese, sede di Bologna, e che concluderà con la discussione di una tesi inerente al percorso fatto l'anno prossimo venturo. **(doc. 10)**

* * *

Volendo conseguire il titolo di Agopuntore, ambendo al completamento della figura professionale del Medico Cinese (conoscitore dell'Agopuntura, della Fitoterapia, del Tuina e della dietetica cinese), la sig.ra Berrettoni s'iscriveva al test di ammissione al corso di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia a.a. 2021/2022.

Il conseguimento della laurea in medicina, come si approfondirà meglio nel prosieguo, è, infatti, atto necessario per poter studiare e praticare l'agopuntura.

Ricordando che l'Agopuntura non è una delle specializzazioni mediche previste e riconosciute dall'ordinamento universitario e per il quale è necessario partecipare ad un concorso. (*cfr. ex multis T.A.R. Lombardia (Milano), Sez. I, del 07.04.2000, n. 2776; T.A.R. Lombardia (Milano), del 25.05.1999, n. 1854*)

La domanda d'iscrizione dell'odierna ricorrente veniva contraddistinta dal codice M012214510360118 e l'Ateneo previsto come sede della prova di ammissione era, in quanto prima scelta, l'Università Politecnica delle Marche (Ancona). **(doc. 11)**

In data 03.09.2021 alla ore 13:00 si svolgevano le prove di ammissione ai corsi programmati di Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2021/2022 in tutti gli atenei d'Italia e la ricorrente la svolgeva presso la sede sopra citata. **(docc. 12 -13-14)**

In data 28.09.2021 veniva pubblicata la graduatoria unica nazionale ove la ricorrente conseguita **21.40 punti**.

Pertanto, pur essendo idonea ai sensi dell'art. 4 L. 264/1999, la sig.ra

Berrettoni non conquistava una posizione utile per essere ammessa all'iscrizione al corso di laurea in medicina e chirurgia.

In data 01.10.2021 la ricorrente, per il tramite del proprio legale, inoltrava formale istanza di accesso agli atti all'Amministrazione resistente per l'ottenimento della graduatoria nazionale contenente i nominativi dei controinteressati. **(doc. 15)**

Non ricevendo risposta alcuna, in data 13.10.2021 – 18.10.2021 – 20.10.2021 venivano inoltrate diffide ad adempiere alla P.A. ma senza sortire effetto alcuno. **(docc. 16-17-18)**

In data 28.10.2021, con nota prot. 32804 - AOODGSINFS - D.G. , il Ministero dell'Università e della Ricerca comunicava che:

- 1) l'istante doveva indicare all'Amministrazione il nominativo del controinteressato formulando formale istanza per l'ottenimento dei dati necessari alla notificazione;
 - 2) stante il carico dell'Ufficio, non veniva garantita la comunicazione dei dati richiesti entro i termini per proporre ricorso giurisdizionale eppertanto si autorizzava sin da subito la notificazione per pubblici proclami;
 - 3) che non era possibile fornire all'istante la graduatoria dovendosi collazionare atti che sarebbero stati d'intralcio alla regolarità amministrativa.
- (doc. 19)**

Preso atto del provvedimento di cui sopra, venivano rilasciati i nominativi dei controinteressati indicati ed identificati nel presente ricorso.

Tanto premesso e per le ragioni in fatto ed in diritto che si andranno di seguito ad esporre, gli atti impugnati e quelli presupposti, connessi e derivati, sono illegittimi, discriminatori ed ingiusti e dovranno pertanto essere annullati per i seguenti motivi di

DIRITTO

I) Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L. 241/1990, degli artt. 3 e 4 L. n. 264/1999 e degli artt. 3, 4 e 34 della Costituzione. Eccesso di potere. Disparità di trattamento. Illogicità. Ingiustizia manifesta. Carenza d'istruttoria.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi, ingiusti e fortemente discriminatori nella parte in cui non riservano posti in graduatoria – secondo l'ordine decrescente del punteggio e ferma restando la soglia minima di 20 punti - per i soggetti, già in possesso di un diploma rilasciato da un istituto d'istruzione di Medicina Tradizionale Cinese, che vogliano diventare Agopuntori.

Infatti, l'attuale sistema ostacola irreparabilmente la formazione, lo sviluppo dell'individuo all'interno della società e l'ingresso nel mercato del lavoro di una figura professionale altamente qualificata nel capo della c.d. Medicina Integrata e già riconosciuta dall'U.E. e dal mondo intero (U.S.A. , Israele, Cina, Australia, Canada, Svizzera, Austria, Russia, Germania Regno Unito, Nuova Zelanda ecc...).

Per comprendere il forte pregiudizio subito dalla ricorrente occorre, preliminarmente, capire cosa sia la Medicina Tradizionale Cinese (nel prosieguo anche MTC) e come, quest'ultima, nell'interazione con la medicina allopatrica, sia fondamentale per la cura e benessere della popolazione mondiale.

La MTC è un sistema medico costruito su una base di oltre 2500 anni di pratica ed opera attraverso l'Agopuntura, il Tuina, la Fitoterapia, la Dietetica e la ginnastica cinese.

Tutte queste tecniche sono adoperate singolarmente o contemporaneamente dal medico cinese nel corso della seduta previo attento studio del caso e diagnosi che avviene attraverso l'anamnesi del

paziente e la valutazione di polsi e lingua.

Un ciclo di trattamenti di Medicina Tradizionale Cinese è indicato nella maggioranza delle malattie/patologie perché privo di effetti collaterali e si associa facilmente alla terapia farmacologica allopatrica neutralizzando o attenuando gli effetti collaterali di quest'ultimi sul copro umano e promuovendo il benessere della persona.

Infatti, da ormai 20 anni l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha individuato l'agopuntura come specifico trattamento per circa 60 patologie di rilevante importanza (terapia del dolore, disordini di natura neurologica, digestiva, del sangue ed urologica, cancro e chemioterapia, ecc...). **(doc 20)** Sempre l'OMS, prefissandosi l'obiettivo d'integrare il sistema medico allopatrico e quello della medicina tradizionale cinese, anche all'interno delle strutture sanitarie pubbliche e private, si è adoperata per migliorare la formazione dei futuri operatori.

Invero, alcuni Stati membri dell'Organizzazione hanno elaborato una serie di norme sia sui parametri qualitativi che quantitativi, sia sull'accREDITAMENTO e sulle strutture formative per i professionisti di MTC, annoverando anche i professionisti di medicina convenzionale che applicano la MTC.

Notevoli progressi sono stati compiuti in molti Paesi. Ad esempio il numero di Stati membri che hanno istituito programmi di formazione di alto profilo nella MTC e che prevedono lauree universitarie di primo livello, master e dottorato, è salito del 30% . **(doc. 21)**

A ciò si aggiunge, a sottolineare l'importanza della figura professionale del Medico di Medicina Tradizionale Cinese, che nella «Classificazione Internazionale delle Malattie e dei Problemi di Salute» (*ICD – International Classification of Diseases*) che diventerà operativa nel 2022 per tutti gli Stati

membri, il capitolo 26 sarà completamente dedicato alla diagnosi secondo i principi della Medicina Tradizionale Cinese ove verranno introdotti una serie di disturbi abitualmente trattati mediante agopuntura, moxibustione, coppettazione, fitoterapia, Tuina. **(doc. 22)**

Peraltro, la Ricerca Scientifica in Agopuntura e Medicina Tradizionale Cinese è sviluppata in tutto il mondo, specie in Asia, Nord America, Europa centrale, Medio Oriente ed ha prodotto migliaia di lavori scientifici contenuti nelle banche-dati elettroniche, liberamente consultabili, di cui se ne producono solo alcuni **(docc. 23-24-25)**

In questo contesto globale, dal 2009 al 2012 l'U.E. ha finanziato il GP-TCM (*Good Practice in Traditional Chinese Medicine Research in the Post-Genomic Era*) a cui hanno attivamente preso parte 27 Stati Membri – tra cui anche l'Italia attraverso l'Università degli Studi di Milano e l'Università di Padova - .

Il programma di ricerca aveva l'obiettivo di implementare la salute dei cittadini europei, migliorando l'approccio di cura alle diverse questioni sanitarie (anche epidemiologiche), promuovendo la redazione di linee guida.

Il progetto si era prefissato, altresì, di aumentare la competitività e la capacità innovativa delle industrie e delle imprese europee che operano nel settore sanitario grazie allo studio della fitoterapia cinese nonché creare banche dati europee di ricerca nella MTC. **(doc. 26)**

Dal punto di vista storico/culturale, la Medicina Tradizionale Cinese è un Patrimonio dell'Umanità e, come tale, è riconosciuta dall'UNESCO sin dal 2010.

In definitiva, quando si parla di Medicina Tradizionale Cinese ci si riferisce ad un sistema medico a tutti gli effetti, riconosciuto ed

applicato in tutto il mondo, che integra e completa la medicina allopatrica senza mai sostituirsi ad essa.

Ciò per il perseguimento e tutela della salute di tutti gli esseri umani.

* * *

Nella cornice mondiale sopra descritta, dove la MTC è riconosciuta ed esercitata da professionisti di altissimo profilo, il suo sviluppo è consentito da un adeguato apparato normativo che la disciplina e ne garantisce lo studio senza limiti.

In Italia, nonostante oltre 3.000.000 di persone usufruiscano della MTC (globalmente intesa), **persiste un imbarazzante vuoto legislativo** che promuove disuguaglianze, lede il diritto allo studio ed al pieno sviluppo della persona ed osteggia l'ingresso sul mercato del lavoro di una figura professionale già esistente in tutto il mondo.

Infatti non esistono corsi universitari in Medicina Tradizionale Cinese eppertanto tutta la formazione è affidata ad istituti privati (es. Scuola Tao – Scuola di Medicina Cinese di Bologna; Istituto Superiore di Medicina Tradizionale Cinese Villa Giada sita in Roma; So-wen sita in Milano) con i conseguenti ingenti costi. **(doc. 27-28-29)**

Inoltre, ed è questo il centro della questione, la formazione subisce un'ulteriore limitazione: in Italia per lo studio ed esercizio dell'Agopuntura e Fitoterapia è richiesto il conseguimento della Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia eppertanto, colui che la pratici sprovvisto di tale titolo commetterebbe il reato di cui all'art. 348 c.p. . *(cfr. ex multis Cassazione Penale, Sez. VI, del 27.03.2003 n. 22528; Cassazione Penale, Sez. VI, del 06.04.1982, De Carolis, rv. 154696)*

L'effetto è che l'offerta formativa delle scuole di Medicina Tradizionale Cinese deve essere necessariamente diversificata: mentre i corsi come il

Tuina e la Dietetica Cinese sono aperti a tutti, quelli di Agopuntura e Fitoterapia sono un canale riservato a chi è in possesso del titolo di Medico-Chirurgo.

Così può accadere, come nel caso di specie, che il soggetto non laureato in Medicina e Chirurgia pratica solo il Tuina e che il medico-chirurgo pratica solo l'agopuntura.

Nessuno dei due, però, applica la MTC nella sua interezza.

Chi seriamente vuole diventare Medico Cinese in Italia è **costretto** ad un percorso più che in salita, bisognerà, infatti:

- 1) portare a termine un corso triennale di Tuina;
- 2) portare a termine un corso biennale di Dietetica Cinese;
- 3) un corso triennale di Agopuntura;
- 4) un corso biennale di Fitoterapia.

Insomma 10 anni di studio presso istituti privati!

Oltre a questa decina di anni **sarà necessario laurearsi in medicina e chirurgia (6 anni) perché, altrimenti, è precluso l'accesso ai corsi indicati ai punti 4) e 5)** (quello di Agopuntura e quello di Fitoterapia).

Non vi è chi non veda come un sistema che obblighi un soggetto a sostenere un totale di **16 anni di studio** (10 in istituti privati + 6 in Università ad accesso programmato) sia, di per sé, manifestamente ingiusto, disegualitario ed illegittimo.

La ricorrente vuole diventare Medico Cinese ed è disposta al studiare tutti questi anni e sobbarcarsi i relativi costi.

Tuttavia, a causa dell'accesso (mal) programmato è impedita nel perseguire il proprio obiettivo di vita professionale con conseguente frustrazione del proprio diritto allo studio e sviluppo personale nonché professionale nel consorzio sociale.

La sig.ra Berrettoni, infatti, è stata costretta

- 1) a competere con aspiranti medici allopatrici nonostante desideri diventare Medico Cinese;
- 2) a subire un accesso programmato che è deliberatamente finalizzato ad evitare un disavanzo di posti di medici allopatrici e non di quelli di medicina cinese.

E' evidente come, nel caso di specie, gli atti impugnati trattino «situazioni diverse in modo uguale» così violando l'art. 3 della Cost. che ha, come effetto riflesso, la violazione degli artt. 4 e 34 della Cost.

A maggior ragione sussistono le violazioni di cui sopra se si tiene in considerazione che la ricorrente, avendo superato i 20 punti per l'ammissione in graduatoria richiesti dal MUR, è considerata idonea/predisposta per le discipline oggetto del corso di Medicina e Chirurgia ex art. 4 L. 264/1999.

Ad oggi, quindi, con un punteggio pari a 21,40, la sig.ra Berrettoni non può accedere al corso di Medicina e Chirurgia e non potrà ambire a realizzare se stessa nella società diventando Medico Cinese.

Diversamente, l'Amministrazione avrebbe agito secondo i principi di buon andamento, imparzialità, economicità e completezza d'istruttoria, in conformità a quanto sancito dall'art. 3 L. 241/1990 e art. 4 L. 264/1999, se avesse riservato posti in graduatoria – secondo l'ordine decrescente del punteggio e ferma restando la soglia minima di 20 punti - per i soggetti, già in possesso di un diploma rilasciato da un istituto d'istruzione di Medicina Tradizionale Cinese, che vogliano diventare Medici Cinesi (intraprendendo studio di Agopuntura e Fitoterapia).

Pertanto, l'Ill.mo Tribunale adito non potrà non considerare come illegittimi ingiusti e fortemente discriminatori gli atti impugnati con ogni

conseguente statuizione

* * *

Ferme le considerazioni di cui al paragrafo che precede, valevoli anche per il presente, gli atti impugnati si appalesano ulteriormente illegittimi perché la valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario e del fabbisogno di professionalità in base alla quale si determinano i posti per l'iscrizione al corso di Medicina e Chirurgia omette di considerare che tra i destinatari dell'offerta formativa non vi sono solo i futuri medici allopatrici ma anche soggetti che, già in possesso di un diploma rilasciato da un istituto d'istruzione di Medicina Tradizionale Cinese, vogliono diventare Medici Cinesi.

L'illegittimità e carenza d'istruttoria di cui sopra si appalesa maggiormente se si tiene a mente che il corso di Agopuntura non è una delle specializzazioni mediche previste e riconosciute dall'ordinamento universitario. (cfr. **ex multis** T.A.R. Lombardia (Milano), Sez. I, del 07.04.2000, n. 2776; T.A.R. Lombardia (Milano), del 25.05.1999, n. 1854)

La violazione dell'art. 3 L. 241/1990, dell'art. 3 L. 264/1999 e degli artt. 3, 4 e 34 della Costituzione è, quindi, evidente.

L'art. 3, co. I, lett. a) della L. 264/1999 stabilisce che la determinazione annuale del numero dei posti a livello nazionale per l'iscrizione ai corsi di laurea a numero chiuso viene effettuato con decreto ministeriale «...sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo».

Sempre la succitata normata, alla lett. b) precisa ulteriormente : «...ripartizione dei posti di cui alla lettera a) tra le università, con decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, tenendo conto dell'offerta potenziale

comunicata da ciascun ateneo e dell'esigenza di equilibrata attivazione dell'offerta formativa sul territorio»

Nel caso in esame l'Università Politecnica delle Marche – Ancona ha bandito 240 posti per cittadini UE e 10 posti per cittadini Extra-UE, per un totale di 250 posti.

Trattasi di cifre incomprensibili atteso che, con un attivo di docenti ordinari (esclusi quelli a contratto) pari a 172, vanta un rapporto di 1,4 studenti per insegnante.

Preme, sul punto, evidenziare che l'aula D (c.d. Luciani) , dell'UNIPM, con la sua capienza di 280 unità, è in grado (da sola)di ospitare la totalità degli studenti ammessi (250) con un disavanzo di 30 posti! (doc. 27)

Al di là del sopramenzionato vizio, in un quadro mondiale ed europeo in cui la Medicina Tradizionale Cinese è in forte espansione (cfr. paragrafo che precede) e dove le strutture sanitarie pubbliche italiane si avvalgono sempre più di Medici Cinesi per l'interazione tra i due sistemi medici (**Cfr. Ambulatorio pediatrico della Dott.ssa Elisa Rossi di Milano <https://www.elisarossi.info/pubblicazioni>; Studio Medico IGEA <https://igeastudiomedico.it/tuina-medicina-cinese-como/>; e molti altri**) , la determinazione dei posti non ha tenuto conto:

- 1) del fabbisogno professionale di siffatte figure (agopuntori e medici di medicina tradizionale cinese);
- 2) che l'offerta formativa doveva essere diretta, non solo ai futuri medici allopatrici, ma anche ai soggetti già in possesso di un diploma rilasciato da un istituto d'istruzione di Medicina Tradizionale Cinese, vogliono diventare Agopuntori e (finalmente) completare la figura professionale del Medico Cinese.

Preme, sul punto, evidenziare, come i futuri medici allopatrici ed i futuri

medici cinesi non possano essere equiparati.

Infatti, nell'ordinamento sanitario vigente, l'agopuntura è qualificata come un'attività terapeutica a tutti gli effetti (compresa anche nel tariffario degli onorari), ma non costituisce specializzazione prevista e riconosciuta dall'ordinamento universitario. (*cfr. T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. I, 07/04/2000, n.2776 non necessita di un corso di specializzazione A.R. Milano, (Lombardia) sez. I, 25/05/1999, n.1854; Tribunale Chieti sez. lav., 02/03/2021, n.71*)

Ciò significa che un laureato in medicina e chirurgia può decidere di specializzarsi superando un concorso pubblico (es: in Nefrologia, Neurologia, Urologia, Medicina Legale ecc...) e, contemporaneamente, diventare Agopuntore, visto che quest'ultimo titolo, in ragione di quanto sopra esposto, è conseguibile mediante corsi privati ad iscrizione aperta.

Diversa sorte spetta ai diplomati in una Scuola di Medicina Tradizionale Cinese (triennale) ma non in possesso di una laurea in medicina e chirurgia. Questi sono costretti a competere con i medici allopatrici nella graduatoria dell'accesso programmato (benché trattasi di percorsi di studi diversi) per iscriversi al corso di laurea e, al termine, conseguita l'abilitazione professionale, **isciversi** ad un corso (riconosciuto) di anni 3 di Agopuntura.

Solo al termine di questa, ingiusta, odissea lo studente potrà definirsi Medico Cinese completo.

Riportando quanto sopra esposto all'interno del caso di specie, non vi è chi non veda come la ricorrente stia subendo un'illegittima compressione del diritto allo studio e del diritto di svilupparsi ed esercire la propria professione all'interno del sistema sociale (art. 2 Cost.).

Siffatta compressione comporta, inevitabilmente, per la sig.ra Berrettoni

un'enorme perdita di *chance* visto che dovrà attendere un'ulteriore anno per poter (solo) sostenere il test d'ingresso e le relative incertezze circa l'esito.

A ciò si aggiunge che l'illegittima inibizione alla frequentazione del corso impedisce alla ricorrente di ampliare la propria libera professione e procedere con la cura del paziente mediante l'infissione degli aghi con ogni conseguente danno patrimoniale.

A lume di tutto quanto sopra esposto, l'Ill.mo Tribunale adito non potrà non annullare i provvedimenti impugnati e, per l'effetto, ammettere la ricorrente al corso di laurea indicato nella prima scelta, in subordine, nelle successive scelte ovvero ordinare la ripetizione dei test.

* * *

ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI IN FORMA SPECIFICA

Laddove l'Ill.mo Tribunale Amministrativo adito ritenesse di non dover accogliere la domanda principale di annullamento del diniego con conseguente ammissione al corso di laurea cui si aspira, pur in presenza di vizi riguardanti l'intera selezione, in via subordinata si domanda di beneficiare del risarcimento del danno in forma specifica nella forma dell'ammissione al corso di laurea presso l'Università Politecnica delle Marche.

Ai sensi degli artt. 30, co. II e 34, co. III, c.p.a., la ricorrente chiede di essere risarcita in forma specifica mediante l'ammissione in soprannumero al corso di laurea per cui è causa.

Sussistono, infatti, tutti i presupposti del danno risarcibile:

- 1) il provvedimento illegittimo (l'atto di esclusione dal corso universitario);
- 2) gli eventi dannosi (l'impossibilità di frequentare il corso di laurea in medicina e chirurgia; frequentare il corso di agopuntura; diventare Medico Cinese con conseguente inibizione allo sviluppo professionale);

3) l'elemento soggettivo della colpa consistente nella palese violazione del principio di buon andamento, correttezza, imparzialità, eguaglianza e completezza dell'istruttoria.

Sul punto, la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che *il bando di concorso...costituisce un'offerta contrattuale al pubblico (ovvero ad una determinata cerchia di destinatari potenzialmente interessati), e che la violazione della buona fede e correttezza dell'amministrazione nell'adempimento dei propri obblighi costituisca inadempimento, il cui danno sarà risarcibile in favore del partecipante che abbia subito la lesione del suo diritto conseguente all'espletamento della procedura concorsuale. (ex multis Cassazione Civile, Sez. Lav. , 19.04.2006, n. 9049).*

Riportando quanto sopra esposto all'interno del caso di specie, è evidente il danno da perdita di *chance* subito dalla ricorrente.

A causa dell'accesso programmato e delle violazioni dedotte in narrativa, la sig.ra Berrettoni è impedita nel perseguire il proprio obiettivo di vita professionale con conseguente frustrazione del proprio diritto allo studio.

Infatti, è stata costretta

1) a competere con aspiranti medici allopatrici nonostante desideri diventare Medico Cinese;

2) a subire un accesso programmato che è deliberatamente finalizzato ad evitare un disavanzo di posti di medici occidentali e non di quelli cinesi.

Inoltre, pur avendo totalizzato 21,40 punti, quindi idonea, non è stata ammessa all'iscrizione del corso di medicina e chirurgia e quindi le è impedito:

1) conseguire la laurea necessaria *ex lege* per iscriversi ad un corso di agopuntura che, lo si ricordo, non è specializzazione medica;

2) completare una figura professionale, quella del Medico Cinese, riconosciuta in tutto il mondo (tranne che in Italia);

3) ampliare i servizi offerti quale libero professionista e, quindi, un maggior ritorno economico.

Si è, quindi, dinanzi ad un interesse pretensivo proiettato in via principale all'ammissione al corso che ben può qualificarsi come risarcimento in forma specifica ex art. 2058, co. I c.c., come richiamato dall'art. 30, co. II, c.p.a. . (*cf. T.A.R. Lazio, Sez. Terza Bis, ordinanza n. 5947/2014*)

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, poiché la sig.ra Berrettoni persegue un obbiettivo professionale e di vita non è interessata all'ottenimento di un ristoro economico, si chiede che la stessa venga risarcita attraverso l'immediata ammissione al corso di laurea per cui è causa.

* * *

ISTANZA CAUTELARE EX ARTT. 56 E 55 C.P.A.

Il *fumus* emerge dall'esposizione dei fatti e dalle ragioni di diritto sopra richiamate.

Per quanto attiene, invece, al *periculum in mora* la mancata concessione della misura cautelare urgente impedirebbe alla ricorrente di poter effettuare, nelle more della definizione di merito del contenzioso, l'iscrizione al corso con conseguente impossibilità di frequentare le lezioni che, all'Università Politecnica delle Marche, sono già iniziate in data 21.10.2021 con conseguente difficoltà nel recuperare il programma e sostenere gli esami in tempo utile.

Peraltro, lo si ripete, la sig.ra Berrettoni ha superato i 20 punti per l'ammissione in graduatoria richiesti dal MUR, eppertanto idonea/predisposta per le discipline oggetto del corso di laurea in Medicina e Chirurgia ex art. 4 L. 264/1999.

E', quindi, indubbia la sussistenza di pregiudizi gravi ed irreparabili

derivanti dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, configurandosi un danno in *re ipsa* a fronte del diniego all'iscrizione.

Il pregiudizio già dedotto nella narrativa del presente ricorso, in assenza della concessione dell'invocata misura cautelare, è ancor più evidente se si tiene a mente che la sig.ra Berrettoni, in caso di diniego da parte dell'Ill.mo Tribunale adito, dovrà attendere un'ulteriore anno prima di poter tentare di primeggiare nella graduatoria nazionale per l'ingresso al corso di medicina e chirurgia.

Peraltro, senza la previsione di posti *ad hoc* per chi voglia diventare Medico Cinese ed Agopuntore, alla ricorrente sarebbe ugualmente precluso l'accesso visto il rapporto tra il numero posti e il numero aspiranti (medici allopatrici) nonché l'elevata competitività.

Nella ponderazione degli interessi contrapposti, poi, non si rinvergono ostacoli alla concessione dell' ammissione con riserva in soprannumero quale misura cautelare (*cf. Consiglio di Stato, Sez. II, 06.10.2011, n. 3672; T.A.R. Toscana, Sez. I, 27.06.2011, n. 1105; T.A.R. Campania, Sez. IV, 28.10.2011, n. 5051*)

Pertanto, l'Ill.mo Tribunale adito non potrà non ammettere con riserva e in soprannumero la ricorrente al corso di laurea in questione al quale non è stata, illegittimamente, consentito iscriversi.

* * *

ISTANZA EX ARTT. 41, CO. IV E 52, CO. II C.P.A.

Qualora codesto Ill.mo Tribunale ritenesse di dover estendere il contraddittorio ad ulteriori soggetti controinteressati rispetto a quelli già intimati, si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso introduttivo, unitamente al decreto presidenziale, nell'albo *online* dell'Amministrazione resistente, ex art. 41, co.

IV c.p.a. e art. 52, co. II c.p.a., in ragione delle difficoltà di individuare tutti i potenziali soggetti interessati.

Infatti, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per la ricorrente di reperire luoghi di residenza certi, soprattutto nei tempi ristretti imposti dal rito, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'Amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

* * *

Tutto ciò premesso, la sig.ra Elisa Berrettoni, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito, *adversis reiectis*, **In via cautelare:** sospendere l'efficacia degli atti impugnati, *si opus inaudita altera parte*, adottando le misure idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, compreso l'ordine di ammissione con riserva e in sovrannumero della ricorrente al corso di laurea in Medicina e Chirurgia (a.a. 2021/2022) presso l'Ateneo indicato come prima scelta all'atto di presentazione della domanda o, in subordine, presso gli altri Atenei scelti successivi al primo.

Nel merito ed in via principale: in accoglimento del presente ricorso, annullare, per quanto d'interesse di parte ricorrente, i provvedimenti impugnati e, per l'effetto, ammettere definitivamente la stessa al corso di laurea in Medicina e Chirurgia di cui è causa presso l'Ateneo indicato come prima scelta all'atto di presentazione della domanda per tutte le motivazioni di cui in narrativa.

Nel merito ed in via subordinata: in accoglimento del presente ricorso, annullare, per quanto d'interesse di parte ricorrente, i provvedimenti

impugnati e, per l'effetto, ammettere la stessa al corso di laurea in Medicina e Chirurgia di cui è causa presso uno degli altri Atenei indicati come ulteriori scelte diverse dalla prima all'atto di presentazione della domanda per tutte le motivazioni di cui in narrativa.

Nel merito ed in via ulteriormente subordinata: in accoglimento del presente ricorso, annullare integralmente gli atti impugnati e, per l'effetto, condannare le Amministrazioni al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30, co. II, c.p.a. ammettendo la ricorrente al corso di laurea in Medicina e Chirurgia di cui è causa presso l'Ateneo indicato come prima scelta all'atto di presentazione della domanda per tutte le motivazioni di cui in narrativa.

Nel merito ed in via estremamente subordinata: in accoglimento del presente ricorso, annullare integralmente gli atti impugnati ordinando la ripetizione del test di accesso per tutte le motivazioni di cui in narrativa.

In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario 15%, I.V.A. e CNPA come per legge.

In via istruttoria: si offrono in comunicazione i documenti come specificatamente elencati in separato foliaro.

Ai sensi dell'art. 13, comma 6 bis, DPR 115/2002, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile e che il contributo unificato è pari ad € 650,00.

*Si chiede che le eventuali comunicazioni via Fax siano inviate al numero **07152851** e si indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:*

jacopo.natali@pec-ordineavvocatiancona.it

Con ossequio.

Ancona-Roma, li 9 novembre 2021.

Avv. Jacopo Natali